

(N. 1650-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 luglio 1956 (V. Stampato n. 967)*

*modificato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 14 febbraio 1957*

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 18 dicembre 1957 (V. Stampato n. 967-B)*

d'iniziativa dei deputati SCARASCIA, TRUZZI, GOZZI, FRANZO, SANGALLI, MARENGHI, FINA,
GEREMIA, HELFER, SEDATI, BURATO, CHIARINI, MONTE, BOLLA, GRAZIOSI e STELLA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 DICEMBRE 1957

Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, numero 404, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per la stima dei tabacchi consegnati allo stato secco sciolto dai coltivatori ai concessionari speciali, sia il coltivatore che il concessionario hanno diritto di farsi assistere da un perito di propria fiducia, scelto negli Albi

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, numero 404, è abrogato e sostituito dagli articoli seguenti:

Art. 4. — « Se tra il coltivatore e il concessionario speciale insorga contestazione circa il valore attribuito ai tabacchi consegnati allo stato secco sciolto, la stima del prodotto deve

professionali degli agronomi e dei periti agrari.

Qualora le parti non raggiungano l'accordo, la partita di tabacco oggetto della controversia, è sottoposta alla valutazione di una Commissione composta di due periti, designati ciascuno da una delle parti, e di un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che la presiede, scelto dal Direttore compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi in un elenco di funzionari tecnici, all'uopo designati dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, e negli Albi professionali degli agronomi e periti agrari.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un dipendente della Direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi.

La Commissione decide, inappellabilmente, a maggioranza di voti con effetto vincolativo per le parti ».

essere effettuata (con perizia obbligatoria) da due periti designati rispettivamente dal coltivatore e dal concessionario e scelti negli Albi professionali degli agronomi e dei periti agrari.

Le parti sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia.

L'accordo sulla stima, raggiunto dai due periti, vincola le parti.

Nel caso di disaccordo, la partita del tabacco oggetto di controversia, depositata in locale — dichiarato idoneo dalla competente direzione compartimentale a norma dell'articolo 4 del regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107 — è stimata da una Commissione composta dai due periti designati dalle parti e da un terzo perito, che la presiede, nominato dal direttore compartimentale competente per territorio e scelto tra gli iscritti nell'elenco indicato nell'articolo 4-bis.

La convocazione della Commissione deve essere richiesta dalla parte interessata, nel termine perentorio di due giorni dalla data della sottoscrizione del verbale di non concordata perizia, al competente direttore del compartimento coltivazione tabacchi, il quale deve provvedere alla designazione del terzo perito entro tre giorni.

La Commissione decide inappellabilmente a maggioranza di voti, con effetto vincolativo per le parti nei successivi cinque giorni ».

Art. 4-bis. — « Presso ogni direzione compartimentale delle coltivazioni tabacchi verrà compilato un elenco di periti di provata competenza, scelti negli Albi professionali degli agronomi e dei periti agrari, che abbiano esercitato la stima del tabacco per almeno cinque anni.

La compilazione e l'aggiornamento di questi elenchi sono demandati a Commissioni nominate con decreto del Ministro delle finanze e aventi sede presso le direzioni compartimentali. Tali Commissioni decidono a maggioranza di voti e sono presiedute dal direttore del compartimento coltivazione tabacchi e composte:

di un funzionario tecnico della carriera direttiva, designato dalla direzione generale dei monopoli di Stato;

Art. 2.

Con apposito regolamento saranno emanate le norme relative al funzionamento ed alla procedura delle Commissioni previste dalla presente legge.

di un laureato in scienze agrarie e di un perito agrario, particolarmente esperti in materia, designati in numero triplo dai rispettivi ordini professionali;

di due rappresentanti dei coltivatori e di due rappresentanti dei concessionari, designati in numero triplo dalle rispettive associazioni di categoria;

di un segretario, senza diritto a voto, designato dal direttore del rispettivo compartimento ».

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno emanate le norme relative al funzionamento e alla procedura delle Commissioni previste dalla presente legge.

Art. 3.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.